

LOMBARDIA: CRITERI E MODALITÀ APPROVAZIONE PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO

La Giunta regionale della Lombardia ha approvato il 6 maggio 2009, con DGR VIII/9413 i criteri e le modalità per disciplinare l'approvazione da parte dei Comuni di nuovi Programmi integrati di intervento. La legge regionale 5/2009 stabiliva che i Comuni privi di Piano di governo del territorio non potessero procedere all'approvazione di nuovi Programmi di intervento, ad eccezione dei casi di "rilievo strategico", secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

La Giunta regionale ha provveduto in merito, approvando il documento che fissa "criteri e modalità per l'approvazione dei Programmi integrati di intervento in variante, non aventi rilevanza regionale", prescrizioni valide fino all'approvazione dei Piani di governo del territorio.

Si considerano strategici, e quindi ammissibili, i Programmi integrati di intervento che prevedono la realizzazione di opere infrastrutturali, pubbliche o di interesse pubblico, caratterizzate da una rilevanza territoriale estesa all'intero territorio comunale o, per i Comuni più grandi, a parti significative di questo.

Essenziale in tal senso è l'obiettivo di conseguire con questi interventi la riqualificazione e il recupero di aree urbane degradate o abbandonate.

Tra i Programmi integrati di intervento ammissibili figurano:

- le infrastrutture per la viabilità identificate come prioritarie nella proposta di Piano Territoriale Regionale e nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, con un rilievo territoriale sovra comunale;
- le infrastrutture di servizio generale alla comunità locale, con particolare riferimento alla necessità di superare eventuali deficit pregressi evidenziati nel Piano Comunale dei Servizi, nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche, nel Piano Urbano dei Parcheggi o in altri strumenti di programmazione territoriale comunale;
- le infrastrutture per la mobilità comunale o sovracomunale con interventi di sostenibilità e qualificazione ambientale;
- le opere di riutilizzo e valorizzazione del patrimonio storico, monumentale e culturale soggetto a specifico vincolo e finalizzate all'uso pubblico;
- le bonifiche ambientali (a siti inquinati, cave, aree degradate) che consentano il riutilizzo di zone urbanizzate e la riqualificazione del contesto territoriale;
- le opere di sistemazione idraulica, di regimazione e di riqualificazione di corsi d'acqua, di creazione di percorsi sulle sponde per utilizzo pubblico;
- la realizzazione di parchi urbani attrezzati e di parchi naturali, anche esterni al comparto d'intervento, che riqualifichino in particolare ambiti di frangia e contribuiscano al ridisegno del confine tra settori urbanizzati e verde agricolo;
- le strutture pubbliche per la sicurezza dei cittadini;

- le opere infrastrutturali connesse al recupero di aree industriali dismesse e di aree urbane degradate, collocate all'intero dei centri abitati.

I Comuni dovranno attestare la sussistenza dei requisiti stabiliti dalla delibera per procedere all'approvazione del Programma integrato di intervento, indicando specificamente negli atti di adozione e approvazione del piano gli interventi da realizzare tra quelli sopra indicati.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Art.25, comma 7, LR LOMBARDIA n.12/05, così come integrato dalla lettera b), comma 1, dell' Art.1, della LR 5/09